



La rivalsa della??assicurazione sul conducente

Descrizione

Il ricorrente adiva la Corte di Cassazione sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la rivalsa dellâ??assicuratore può essere esercitata, quando ne sussistano i presupposti, sia nei confronti del proprietario del veicolo sia nei confronti del conducente, in quanto entrambi sono responsabili civili e titolari dellâ??interesse esposto al rischio.

La Corte di cassazione, con la sentenza dd. 23 aprile 2025 n. 11172 accoglie il ricorso rilevando che: â??lâ??assicuratore che abbia pagato lâ??indennizzo al terzo danneggiato sol perché obbligato ex lege ha diritto di rivalsa â??verso lâ??assicuratoâ?• (art. 144, comma secondo, cod. ass.). Lâ??assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni, e nellâ??assicurazione contro i danni l'â? assicuratoâ? • Ã" il titolare dellâ?? interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sullâ??usufruttuario, sullâ??acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, terzo comma, c.c.) e infine sullâ??utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità â??di cui allâ??art. 2054 c.c.â?• (così lâ??art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es., lâ??art. 15 della Sezione II dellâ??Allegato al D.M. 11 marzo 2020 n. 54, che consente la clausola c.d. â??di guida esclusivaâ?•), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli â??assicuratiâ?•, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti allâ??azione di rivalsa ex art. 144, secondo comma, cod. ass., guando ne ricorrano i presupposti.

Nei suesposti termini il Collegio intende, da un lato, dare continuità allâ??orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis, Cass. Sez. 6 â?? 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 â?? 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000) e, dallâ??altro, ribadire lâ??insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dellâ??assicurazione



r.c.a., debba ritenersi â??estraneo al rapporto assicurativoâ?•, con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto allâ??azione di rivalsa dellâ??assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento non può essere data continuitÃ, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario dâ??un veicolo a motore ha lâ??obbligo di stipulare lâ??assicurazione della r.c.a. Affermazione, questâ??ultima, in contrasto con la chiara lettera dellâ??art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque â??metta in circolazioneâ?• un veicolo a motoreâ??

Allâ??accoglimento della censura seguiva la conferma del seguente principio di diritto (Cass. n. 4756 del 22/02/2024) secondo cui: â??Lâ??assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui allâ??art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di â??assicuratoâ?• ai sensi dellâ??art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), lâ??usufruttuario, lâ??acquirente con patto di riservato dominio o lâ??utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizzaâ??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 02 Mag 2025